



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Divisione IX

Prot. N° 6.2103 Posix

A.R.T.E.A.

20 NOV. 2001

Prot. n. 1542

19 NOV. 2001

Roma 20

Presidente della
Giunta Regionale Toscana
(c.a. Dr. Claudio Martini)

F I R E N Z E

OGGETTO:

Trasmissione D.M. di riconoscimento dell'Organismo
pagatore FEOPA - garanzia della Regione Toscana.

- All'Agenzia Regionale
Toscana per le erogazioni
in agricoltura (A.R.T.E.A.)

F I R E N Z E

./.

Si trasmette, per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza, l'allegato D.M. in copia conforme con il quale è stata riconosciuta, ai sensi del D.M. 12 ottobre 2000, quale organismo pagatore FEOPA - garanzia istituito da Codesta Regione, l'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (A.R.T.E.A.).

Si sottolinea al riguardo la necessità che l'organismo in indirizzo assicuri un'adeguata supervisione delle funzioni delegate ad organismi terzi, per il puntuale rispetto delle disposizioni di cui all'allegato (par.4) del Reg.(CE) n.1663/95.

Si rammenta, inoltre, che, ai sensi dell'art.4 del D.M. 12.10.2000, questo Ministero, oltre al potere sostitutivo di cui all'art.5, comma 2 del D.Lgs.n.165/99, in caso di ripetuta inerzia o grave inadempienza nell'esercizio delle funzioni svolte dall'organismo pagatore di che trattasi procede, con proprio provvedimento, alla revoca del riconoscimento in oggetto.

Si invita altresì Codesta Agenzia a trasmettere quanto prima la documentazione riguardante la formalizzazione degli adempimenti (certificazione, stipula della convenzioni con organismi delegati, ecc.) conseguenziali all'avvenuto riconoscimento.

IL DIRETTORE GENERALE

[Signature]

ck



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

VISTO il Reg. CE n. 1287/95 del Consiglio del 22 maggio 1995 che modifica il Reg. CEE n. 729/70 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

VISTO il Reg. CE n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce modalità di applicazione del Reg. CEE n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti Feoga sez. garanzia ed il relativo allegato che stabilisce le linee direttrici per i criteri per il riconoscimento degli organismi pagatori;

VISTO il Reg. CE n. 1258/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

VISTO il Decreto Legislativo 27 maggio 1999 n. 165 recante "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11 della Legge 15/3/1997, n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo 25 giugno 2000 n. 188 recante disposizioni correttive e integrative del Decreto Legislativo n. 165/99;

VISTO il D.M. 12 ottobre 2000 recante criteri per la determinazione del numero e delle modalità di riconoscimento degli Organismi pagatori;

VISTA la Legge Regionale 19 novembre n. 60 con la quale la Regione Toscana ha individuato quale organismo pagatore l'Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata A.R.T.E.A.;

VISTO il D.M. 29 agosto 2001 con il quale è stata istituita una Commissione per l'accertamento della conformità delle misure adottate dall'A.R.T.E.A. alle prescrizioni del Reg. CE n. 1663/95 nonché alle linee direttrici della Commissione Europea in merito al funzionamento degli organismi pagatori;

SENTITA l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata AGEA;

VISTA la relazione redatta, in data 5 novembre 2001, dalla



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

Commissione di cui al citato decreto;

RITENUTO di poter procedere al riconoscimento di organismo pagatore dell'A.R.T.E.A.;

D E C R E T A

ARTICOLO UNICO

1. L'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (A.R.T.E.A.) è riconosciuta organismo pagatore ai sensi dell'art. 4 del Reg. CEE n. 729/70, così come modificato dall'art. 1 del Reg. CE n. 1287/95, per quanto riguarda i pagamenti - sul territorio della Regione Toscana - inerenti le misure di sviluppo rurale.

2. Al fine di assicurare, per l'esercizio finanziario Feoga 2002, nella Regione Toscana la continuità dei pagamenti relativi alle misure di sviluppo rurale, si provvede a determinare il passaggio di competenze nelle funzioni di organismo pagatore tra A.G.E.A. e A.R.T.E.A. come segue:

- domande e conferme presentate all'AGEA entro il 15/10/2001 restano nelle competenze dell' A.G.E.A. stessa;
- domande e conferme presentate a partire dal 16/10/2001 sono di competenza dell'A.R.T.E.A.;
- gestione e pagamento delle domande a valenza pluriennale rientrano, a partire dal 16/10/2001, nella competenza dell'A.R.T.E.A. alla quale l'A.G.E.A. trasmetterà le informazioni e copia della documentazione in proprio possesso.

Roma, 13 NOV. 2001

IL MINISTRO